



Sentenza 28/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dott. Guido Petrigni Consigliere- relatore

dott. Giuseppe Vella Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23762** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 50058, riguardante la riscossione delle imposte di soggiorno da parte dell'agente contabile "**Aurora s.r.l.**" (partita IVA 01318020417), in persona del legale rappresentante Lucia Signorini, gestore della struttura ricettiva "**Hotel Bellevue**", ubicata in Pesaro, per l'esercizio finanziario **2021**;

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati i documenti di causa; uditi nella pubblica udienza del 22 gennaio 2025, con l'assistenza del segretario dott. Valerio Carletti, il consigliere relatore dott. Guido Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara; non comparso l'agente contabile.

FATTO E DIRITTO

I. Con la relazione n. 616/2024 il magistrato istruttore, rilevata l'insussistenza di elementi sufficienti per una proposta di dichiarazione di regolarità del conto e di discarico in favore dell'agente

contabile, ha deferito all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 50058, reso dall'agente contabile "Aurora s.r.l." relativamente alla riscossione delle imposte di soggiorno per l'anno 2021.

In particolare, il magistrato istruttore ha rilevato che dal raffronto tra quanto indicato nel modello 21, le dichiarazioni trimestrali trasmesse al Comune di Pesaro e le comunicazioni inserite nel portale "Alloggiati Web" era emerso un potenziale scostamento di € 5.978,00 tra l'ammontare delle imposte di soggiorno riscosse e versate, indicato nel modello 21 in € 14.036,00, e quello quantificabile sulla base delle presenze in albergo che erano state a suo tempo comunicate.

Pertanto, con nota n. 936 del 16/5/2024 venivano chiesti chiarimenti in proposito a Lucia Signorini, in qualità di legale rappresentante della "Aurora s.r.l.", gestore dell'Hotel "Bellevue", considerato anche che nell'art. 5 del regolamento sull'imposta di soggiorno del Comune di Pesaro è previsto che: *"Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età; b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente; c) i portatori di handicap, regolarmente riconosciuti tali dalle commissioni mediche provinciali; d) gli appartenenti alle Forze di polizia locale, statale, provinciale, all'Arma dei Carabinieri nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che pernottano per esigenze di servizio; e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive, a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario; f) il personale*

dipendente della struttura ricettiva, ove svolge attività lavorativa; g) gli autisti di pullman, gli accompagnatori, i gruppi organizzati da Istituti Scolastici per gite scolastiche e gli studenti/partecipanti presenti nel territorio comunale per qualsiasi tipologia di stage formativo, a prescindere dall'età dei partecipanti e per il periodo 1° ottobre- 31 maggio; h) gli atleti che partecipano a manifestazioni sportive, fino al compimento del diciottesimo anno di età; i) i lavoratori dello spettacolo, per il periodo in cui prestano la propria attività lavorativa", mentre l'art. 2, comma 4, lett. B, del medesimo regolamento dispone che: "L'imposta è corrisposta fino ad un massimo di n. 7 pernottamenti nell'anno solare nella stessa struttura alberghiera, anche non consecutivi".

Con pec del 5 giugno 2024 il legale rappresentante della Società ha dichiarato che: *"In merito alla richiesta di chiarimenti inviataci (...), siamo a comunicare che abbiamo effettivamente constatato un errore nel nostro file del conteggio della tassa di soggiorno del mese di luglio 2021. Nello specifico, purtroppo , per un errore nostro, il totale è stato calcolato non dalla prima riga ma dalla riga 139; pertanto, la differenza che dobbiamo versare, come potete dedurre dai file e dal dettaglio di ogni prenotazione, è pari ad € 2.158,00".*

Al fine di verificare la corretta quantificazione delle imposte di soggiorno relative anche ai mesi di giugno, agosto e settembre 2021, il magistrato istruttore richiedeva la produzione in formato Excel dei relativi prospetti.

Dall'esame dei suddetti prospetti (inviati con pec del 2 luglio 2024), il magistrato istruttore ha rilevato la persistenza di uno scostamento di € 2.388,00 tra l'importo di € 14.036,00, indicato nella pertinente colonna

del modello 21, e quello di € 16.424,00, riquantificato sulla base dei dati aggiornati, dovendosi tener conto: dei pernottamenti totali, pari a 11.506; di quelli esenti da imposta, pari a 3.294; di quelli imponibili, pari a 8.212; della tariffa unitaria, pari ad € 2,00.

Conclusivamente, il magistrato istruttore ha chiesto la condanna dell'agente contabile al versamento al Comune di Pesaro del residuo importo di € 2.388,00, oltre accessori.

II. L'agente contabile non ha depositato memoria difensiva di replica a quanto osservato dal magistrato istruttore.

III. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione d'irregolarità del conto, rimettendosi alle valutazioni del Collegio circa l'esatta quantificazione dell'importo ancora da riversare da parte dell'agente contabile.

IV. Il Collegio rileva che, dal complessivo esame della documentazione acquisita al fascicolo e dagli analitici calcoli effettuati nella relazione del magistrato istruttore, si desume il mancato riversamento della somma di € 2.388,00, per la quale non risulta fornita al Collegio alcuna valida giustificazione, anche in ragione del mancato deposito di memoria difensiva da parte dell'agente contabile "Aurora s.r.l.".

Pertanto, non può procedersi al discarico del conto giudiziale n. 50058, con conseguente condanna dell'agente contabile "Aurora s.r.l.", in persona del legale rappresentante Lucia Signorini, gestore della struttura ricettiva "Hotel Bellevue", al pagamento di € 2.388,00, pari alla residua somma non riversata al Comune di Pesaro per l'anno 2021, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza

dall'omesso pagamento e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata andranno calcolati gli interessi legali da tale ultima data e sino all' effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando:

- dichiara irregolare il conto giudiziale n. 50058 e, per l'effetto, condanna l'agente contabile "**Aurora s.r.l.**", gestore della struttura ricettiva "Hotel Bellevue", in persona del legale rappresentante Lucia Signorini, al pagamento in favore del Comune di Pesaro della somma di € 2.388,00 (pari al residuo importo non versato a titolo di imposte di soggiorno per l'esercizio finanziario 2021), da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dall'omesso versamento e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata andranno calcolati gli interessi legali da tale ultima data e sino al soddisfo.

L'agente contabile è, altresì, condannato alla rifusione delle spese processuali in favore dello Stato, che vengono liquidate, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.

Il giudice estensore

Il Presidente

Guido Petrigni

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria Giudizi in data 5 febbraio 2025

Il Funzionario amministrativo
Dott. Valerio Carletti
(f.to digitalmente)

